



CORTE D'APPELLO
di MILANO
-Sez. II Penale-

N. 612+730/15 SIGE

La Corte d'Appello di Milano/Sez. II Penale, riunita in camera di consiglio nella persona dei signori:

Dr. Marco Maria MAIGA

Presidente rel.

Dr. ssa Laura CAIRATI

Giudice

Dr. Alberto PUCCINELLI

Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'incidente di esecuzione proposto da PALAU GIOVANNETTI Pietro Mauro Massimiliano (n. Milano il 19/11/52) avverso il provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 1398/14 SIEP del 22/5/15 emesso dal P.G. c/o Corte d'Appello di MILANO.

premessi che il difensore ha formulato le seguenti richieste:

- 1) Sospendere l'esecuzione della sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano, nonché l'eventuale provvedimento di cumulo che nelle more possa risultare emesso... sino all'esito della pronuncia del Presidente della Repubblica sulla Domanda di Grazia...
- 2) Sospendere... l'esecuzione della sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano, in applicazione del disposto di cui all'art. 656 n. 5 c.p.p., trattandosi di pena detentiva residua non superiore ad anni 3 (dedotto il presofferto di mesi 6 e gg. 4 di reclusione, oltre a ulteriori gg. 45 di libertà anticipata ex L. 14/8113 n. 93...)
- 3) Sospendere... il procedimento di esecuzione, dando atto che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza del T.d.S. n. 104/2013, restituendo gli al medesimo Tribunale di Brescia, in merito alla concessione della misura di affidamento in prova ai servizi sociali...
- 4) Ex art. 673 n. 1 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 Cost., nonché agli artt. 5, 6, 7 CEDU e agli artt. 46 e 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, revocare la sentenza n. 1786/10 della Corte d'Appello di Milano, confermata e resa definitiva in base alla sentenza della Corte di Cassazione, n. 50346/14, in forza dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato...
- 5) Ex art. 673 n. 1 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 117 Cost., nonché agli artt. 5, 6, 7 CEDU e agli artt. 46 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, revocare le sentenze di cui ai capi A), C), D), E), G), H), previo eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, in forza della sopravvenuta sostanziale «abolitio criminis», dando atto dell'esiguità del danno o del pericolo, nonché della particolare tenuità dell'offesa, in ossequio al disposto di cui all'art. 131 bis c.p....
- 6) ...sospendere l'esecuzione della pena e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando incidente di costituzionalità dell'art. 150 D. Lgs. n. 5/06, per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3, 117 c. 1 Cost. e artt. 1 e 2 Cod. penale, artt. 5, 6, 7 CEDU...;
- 7) ...sospendere l'esecuzione della pena e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando incidente di costituzionalità dell'art. 223, c. 2 n. 1 L.F., per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 13, 25, 27 c. 3, 117 e. 1 Cost. e artt. 1 e 2 Cod. penale, artt. 5, 6, 7 CEDU...;

- 8) ...disporsi la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con rinvio pregiudiziale, dovendosi interpretare il punto di diritto sancito dagli artt. 6 e 7 CEDU, nonché dagli artt. 46, 47, 49 e 54 § 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea';

atteso che la difesa:

- con successiva memoria ha svolto le seguenti ulteriori considerazioni:
 - "- Il presofferto, in relazione alla sentenza n. 1716/10 della C.A. di Milano (titolo di condanna n. 10 del cumulo) è pacificamente da conteggiarsi, sulla base delle risultanze in atti, in mesi 6 e giorni 4 e non già invece in mesi 5 e giorni 29, secondo il conteggio operato dal P.G. di Milano;
 - non è stato emesso dal P.G. decreto di fungibilità ex art. 657 c.p. che tenga conto dell'ulteriore periodo pari ad 1 anno, 3 mesi e 14 giorni, e cioè dall'11.10.2011 (in cui era stato concesso l'affidamento), sino alla revoca del 25.1.2013, revoca poi sospesa dallo stesso T.d.S. di Brescia, con ordinanza in data 25.3.2013, e tuttora «sub judice», in pendenza di annullamento con rinvio al T.d.S. di Brescia da parte della Cassazione;
 - la Procura Generale della Repubblica ha emesso il nuovo provvedimento di cumulo quanto all'eseguibilità della pena condizionalmente sospesa di cui al titolo di condanna n. 4 del provvedimento di cumulo (sent. C.A. Milano del 16.12.2002)... senza inoltrare alcuna richiesta al Giudice dell'Esecuzione";
- all'odierna udienza ha rettificato il conteggio del presofferto di cui sopra in mesi sei e giorni uno;

letto il parere del P.G., il quale ha replicato agli argomenti difensivi osservando quanto segue:

- "1) Richiesta di sospensione della esecuzione in attesa decisione della domanda di grazia. Non si rinviene una norma in tal senso. Infatti l'art. 147 c.p. è già stato applicato dal Magistrato di Sorveglianza e il semestre è scaduto. Il fascicolo relativo alla istanza di grazia è stato inviato al Ministero da Questo Ufficio il 5.6.2015, con il prescritto parere. Pertanto la domanda va rigettata (o dichiarata inammissibile)
- 2) Prescrizione dei reati di cui alla sentenza in epigrafe indicata: essa in tanto può trovare applicazione, in quanto la sentenza NON sia divenuta irrevocabile. Pertanto anche questa istanza non può essere accolta.
- 3) Applicazione art. 673 c.p.p. in relazione ai reati di cui alle sentenze applicate di Giudici di Brescia (n. 3, 5 e 6 del cumulo pene in atti) alla luce della nuova normativa ex art 131 bis c.p.. Trattandosi di istituto di natura sostanziale, essa può trovare applicazione (cfr. ordinanza Suprema Corte n. 21014/15) nei giudizi pendenti anche presso la Suprema Corte, nonostante l'assenza di una disciplina transitoria. Nel caso che occupa, la sentenza in epigrafe indicata, così come tutte quelle inserite nel cumulo pene, sono ormai irrevocabili e pertanto la nuova normativa non è applicabile.
- 4) In subordine al punto 3), la difesa chiede la trasmissione alla Corte Costituzionale, al fine di poter applicare le nuove norme sul fallimento, certamente più favorevoli al condannato. Sul punto il parere è contrario, non sussistendo i presupposti per l'inoltro alla Corte. Infatti ai sensi dell'art. 134 e 137 della Costituzione, la Corte può essere sollecitata su controversie relative alla legittimità costituzionale di leggi nell'ambito di un procedimento incidentale. Nel caso di specie nessun giudizio è in corso e quindi l'istanza de qua è inammissibile.
- 5) Trasmissione atti alla Corte di Giustizia Unione Europea, per ottenere una pronuncia pregiudiziale quanto alla sentenza di fallimento, nel senso che essa non deve, a parere della difesa, far stato nel giudizio penale, con contestuale applicazione dell'art. 670 c.p.p. relativamente alle sentenze interessate (in particolare solo la n. 10 del cumulo) Anche qui si tratta di titoli ormai definitivi e quindi una pronuncia pregiudiziale al giudizio è un non senso.
- 6) Riconoscimento dell'art. 671 c.p.p. relativamente a tutte le sentenze di cui al cumulo pene, con contestuale riduzione della pena nei limiti previsti in principalità dall'art. 163 c.p. e in subordine dall'art. 656, c. 5, c.p.p. (pena residua anni 3 di reclusione), oltre alla concessione dell'indulto L.241/06 e al riconoscimento del presofferto Non appare istanza degna di accoglimento poiché non se ne ravvisano i presupposti minimi sia quanto all'art. 163 c.p. che quanto all'art 671 c.p.p. La Suprema Corte ha evidenziato che, «in tema di esecuzione grava sul condannato che invochi la disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero l'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitudine criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti» (Cass sez 1,

n. 21326 del 6.5.2010). Nell'istanza non viene indicato alcun elemento specifico che consenta di ritenere l'esistenza di un disegno criminoso unitario sotteso ai reati giudicati con le sentenze richiamate.

- 7) Riconoscimento del presofferto. Ciò è già stato effettuato (cfr cumulo pene titolo n. 5): NLP pertanto in ordine alla domanda.
- 8) Applicazione della liberazione anticipata: la domanda va depositata presso il Magistrato di Sorveglianza e non presso il GE. Gli atti quindi vanno inviati al Magistrato di Sorveglianza di Milano per competenza.
- 9) Revoca della pena sospesa con pena già conteggiata nel cumulo, prima della pronuncia del GE. La pena inflitta con la sentenza di condanna a pena sospesa è immediatamente eseguibile, ancor prima della declaratoria di revoca del beneficio, che viene contestualmente richiesta al giudice dell'esecuzione. Si tratta, infatti, di revoca «di diritto», come si esprimono le norme in questione (nel caso di specie l'art. 168 c.p.); dal che discende che l'effetto del verificarsi della condizione risolutiva, vale a dire l'eseguibilità della pena inflitta già sottoposta a condizione, si realizza nel momento stesso in cui viene in essere il fatto che determina la revoca e indipendentemente dalla pur necessaria pronuncia emessa dal giudice dell'esecuzione, la quale ha natura puramente dichiarativa e si risolve in un atto ricognitivo della caducazione del beneficio. Essa dà atto formalmente di un effetto già verificatosi per legge (in tal senso: Cass., sez. 5 pen., sent. n. 3045 del 13/10/1993; Cass., sez. 1 pen., sent. n. 1877 del 22/6/1994; Cass., sez. 1 pen., sent. n. 5897 del 7/12/1995; Cass. Sez. 1 pen., sent. n. 1130 del 22/4/1998, rv. n. 210266; Cass. Sez. Un. 27/6/1998, Cerroni, nella quale tra l'altro si afferma che: «...gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio, già avvenuta «ope legis...»); da ultimo: Cass. Sez. 1 pen., sent. N. 790 del 22/3/1999, rv. n. 212754; Cass., sez. 2 pen., sent. n. 26453 del 28/6/2001, rv. n. 219807»

considerato che, per quanto concerne le singole richieste:

1. quanto alla richiesta di sospensione della esecuzione in attesa decisione della domanda di grazia, premesso che l'art. 147 c.p. prevede il "rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena" qualora sia presentata domanda di grazia, con la precisazione che "l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata", si rileva che nel caso di specie il periodo di sospensione è stato già applicato dal Magistrato di Sorveglianza, ed è decorso inutilmente;
2. la richiesta di declaratoria di prescrizione dei reati è destituita di fondamento trattandosi di sentenze divenute irrevocabili prima del maturare della causa estintiva;
3. l'istituto previsto dall'art 131 bis c.p. ha natura sostanziale, onde può trovare applicazione solo nei giudizi pendenti, e resta escluso in sede esecutiva e in relazione alle condanne definitive, quali quelle oggetto delle istanze in esame (e comunque -a tacer d'altro- la reiterazione delle condotte verrebbe di per sé ad escludere il carattere "non abituale" del comportamento, che costituisce una delle condizioni di applicabilità dell'istituto);
4. la richiesta (concernente specificamente la condanna *sub I*) dell'elenco di cui al successivo punto 6)) di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione all'applicabilità della nuova normativa in materia di fallimento (L. 5/06 e dal D. Lgs. 169/07) è infondata a causa della definitività delle sentenze di condanna, trattandosi di questione riservata al giudizio di merito, ormai esaurito: in ogni caso, sul tema la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente e da tempo chiarito che le modifiche apportate all'art. 1 L.F. dalle leggi sopra citate non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso, senza che ciò possa comportare alcun del principio di cui all'art. 2 c.p.p., e senza alcun effetto di

"abolitio criminis"¹ (e identico discorso vale ovviamente anche per le ulteriori doglianze proposte in relazione alla medesima condanna, e inerenti la "omessa applicazione della concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti... sin dal primo grado; e, quindi... alla conseguente omessa applicazione della prescrizione" del reato di bancarotta fraudolenta);

5. la richiesta di *trasmissione* degli atti *Corte di Giustizia UE* è priva di pregio e non meritevole di accoglimento, sol che si consideri la palese contraddittorietà di una richiesta intesa a sollecitare una "*pronuncia pregiudiziale*" rispetto a giudizi ormai esauriti e conclusi con sentenze di condanna definitive;

6. riguardo alla richiesta di riconoscimento della *continuazione ex art. 671 c.p.p.* relativamente alle *sentenze* di cui ai citati *provvedimento di cumulo ed ordine di carcerazione*, con applicazione dell'*indulto ex L.241/06*:

- secondo il costante insegnamento della *S.C.*², condiviso da questa *Corte*, il ricorrente ha l'onere di indicare in modo specifico gli elementi in fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste: in particolare, in tema di esecuzione grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitudine criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti;³

- in tal senso, nel motivare le proprie richieste la difesa fa riferimento alla natura dei reati, assumendo che tutti sarebbero frutto del suo "impegno sociale" in quanto commessi nell'ambito delle sue attività volte a "tutelare persone in stato di difficoltà vittime di prevaricazioni ed abusi giudiziari" ("malagiustizia"), e "tutelare legalmente interessi diffusi o collettivi, giuridicamente rilevanti ed omogenei, anche nei confronti dei pubblici poteri, denunciando ogni forma di abuso o comportamento illecito nella gestione della cosa pubblica", e quindi sarebbero "tra essi concatenati dall'unica volizione... di segnalare alle A.G. competenti i continui abusi subiti e di difendere le attività imprenditoriali della famiglia

¹ Cass., S.U., sent. n. 19601 del 28/2/08 -rv. 239398-, che sul punto così motiva: "Per stabilire se nella vicenda in esame si verta in tema di «abolitio criminis», rilevante ex art. 2, c.2, c.p., occorre verificare se la norma extrapenale incida su un elemento della fattispecie astratta, non essendo di per sé rilevante una mutata situazione di fatto che da quella norma derivi... Ora, nella struttura delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e s. L.F., il presupposto formale perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme non richiama le condizioni di fatto richieste per il fallimento (o l'ammissione alle altre procedure concorsuali) di un'impresa, consistendo invece nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento... In altri termini... nella struttura dei reati di bancarotta «la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale», e non per i fatti con essa accertati. Sicché, in quanto atto della giurisdizione richiamato dalla fattispecie penale, la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile in sede penale; né la disciplina delle questioni pregiudiziali prevista dal codice di rito agli artt. 2 e 3 «vale a spostare le premesse di diritto sostanziale», perché i presupposti di fatto accertati nella sentenza richiamata dalla fattispecie penale non sono una «questione pregiudiziale» della quale possa ritenersi investito il giudice penale, dato che essi sono stati appunto accertati da detta sentenza, «la quale vincola il giudice penale (purché esistente e non revocata) come elemento della fattispecie criminosa, e non quale decisione di una questione pregiudiziale» implicata dalla fattispecie... L'atto giuridico richiamato in una fattispecie penale conta per gli effetti giuridici che esso produce e non per i fatti con esso definiti, sicché, se muta, per «jus superveniens», la definizione legale dei presupposti (che possono a loro volta consistere in dati di fatto o anche in atti giuridici) perché un certo atto giuridico possa essere legittimamente adottato, non può dirsi che le norme sopravvenute, che quei presupposti mutino, incidano sulla struttura del reato."

² v. tra le altre S.C., Sez. 2, sent. n. 40342 del 13/5/03 -rv. 227172-

³ Cass., Sez. 1, sent. n. 2298 del 25/11/09 -rv. 245970-; Sez. 5, sent. n. 21326 del 6/5/10 -rv. 247356-

PALAU e dell'Associazione da lui rappresentata, mediante attività di mera denuncia legale nelle sedi preposte", ed a questo proposito fornisce il seguente elenco:

- A) Sentenza Corte d'Appello Milano, n. 4263, in data 21.7.2000 (R.G.A. 117/2000), confermativa della sentenza 07.10.99, della Pretura di Milano (R.G.N. 5524/99), irrevocabile il 2.5.2001... per il reato di cui all'art. 337 c.p., commesso in Milano, in data 1/10/99. Condanna a mesi 4 di reclusione... per avere... «colpito col bastone di una bandiera, nel corso di una manifestazione di protesta svolta da aderenti alla «Associazione Robin Hood» nei pressi di Palazzo di Giustizia di Milano, il M.llo VICINELLI, intervenuto unitamente ad altri militari, per verificare che i cartelli affissi dai manifestanti, non si trovassero nello spazio compreso tra gli scalini di accesso al Tribunale e la recinzione esterna, dove non era consentito per ragioni di sicurezza»;
- B) Sentenza Corte d'Appello Brescia, n. 782/03, Reg. Sent., in data 09.05.03, R.G. 5/02, confermativa della sentenza 21.01.00 del Tribunale di Brescia, irrevocabile il 15.10.04... per l'ipotesi di cui all'art. 368 c.p., commesso in Milano in data 30.06.1994. Condanna ad anni 1 mesi 4 di reclusione, «perché con dichiarazione verbalizzata nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale di MILANO nella causa civile tra l'avv. Francesco NICOLOSI e la CLASSIC CAR CO. INTERNATIONAL s.r.l., di cui il PALAU era legale rappresentante, pur sapendola innocente, incolpava del reato di falso in atto pubblico, il Giudice istruttore dr.ssa GENTILE, accusandola in particolare di aver impedito al teste CANDIAGO Francesco, che deponava nella causa suddetta, di rendere dichiarazioni al fine di danneggiare la società da lui rappresentata»;
- C) Sentenza Corte d'Appello Brescia, in data 09.05.2003, R.G. 19/02, confermativa della sentenza 12.04.2000, della Pretura di Brescia, divenuta irrevocabile in data 15.10.2004... per le ipotesi di cui agli artt. 81, 342, 343 c.p., commessi in Milano in data 20.11.1997. Condanna a mesi 6 di reclusione, convertita in anni 1 di libertà controllata, «perché durante un'udienza collegiale di assegnazione a sentenza della causa civile n. 10198/93 offendeva l'onore ed il prestigio del Tribunale di MILANO, organo riunito in collegio, nelle persone di MELI Biagio, MONTI Edoardo e PESCHIERA Annamaria, proferendo le seguenti frasi: «il Tribunale è un'associazione per delinquere peggiore dell'associazione di stampo mafioso istituzionale, per soffocare le imprese sane e favorire le 'lobby' politiche affaristiche»;
- D) Sentenza Tribunale di Brescia, del 06.10.00, R.G. 1231/99, irrevocabile il 28.2.06, per il reato di cui all'art. 340 c.p., commesso in Milano in data 07.02.1995. Condanna a gg. 15 di reclusione, perché... «turbava la regolarità di una pubblica udienza della IV Sezione penale del Tribunale di MILANO, urlando frasi senza alcun senso logico»⁴
- E) Sentenza Corte d'Appello di Milano, n. 4424, del 25.10.01, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 4.10.2000, divenuta irrevocabile in data 16.12.2002... Condanna a mesi 4 gg. 10 di reclusione... per le ipotesi di cui agli artt. 110, 633 e 81 c.p., nonché agli artt. 110, 337, 62 bis c.p... commessi in Milano, sino al 12.9.1996, ritenuta la continuazione tra gli stessi, in quanto considerato responsabile «d'invasione arbitraria dei locali di proprietà della GARAGE VIAREGGIO s.r.l. siti in C.so S. Gottardo 21 Milano, nonché per reati di resistenza a pubblico ufficiale consumati nella prima di dette occasioni come pure in occasione del rilascio forzoso dell'appartamento di Via Zenale, in Milano di cui il PALAU era conduttore»;
- F) Sentenza Corte d'Appello Milano, n. 636, in data 16.2.06, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano, in data 24.03.2003, irrevocabile il 07.03.2007... per l'ipotesi di cui all'art. 368 c.p., commesso in Milano, in data 08.06.1991. Condanna ad anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato ascritto, per aver incolpati... «con denuncia in data 8.6.91, presentata alla Procura della Repubblica di MILANO, una pluralità di avvocati ed esercenti la professione legale di reati di infedele patrocinio e di abusivo esercizio della professione, di frode processuale, falsità ideologica ed altri reati, tra cui in particolare il reato di abuso di ufficio attribuito al presidente p.t. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, a suo dire non intervenuto a sanzionare le già denunciate violazioni di regole deontologiche forensi, in relazione al contenzioso giudiziario promosso negli anni precedenti da esso stesso Pietro PALAU GIOVANNETTI, attinente vicende imprenditoriali dell'azienda CLASSIC CARS da lui amministrata e facente capo alla sua famiglia, resa oggetto di asserita indebita opera di boicottaggio economico giudiziario ovvero di concorrenza sleale di tipo parassitario»;

⁴ Come precisato nell'atto d'appello si trattava di processo che vedeva imputato il padre dell'odierno istante.

- G) Sentenza Corte d'Appello di Brescia, n. 1712/06 (Reg. Sent.), in data 1.12.2006, in parziale riforma delle sentenze 1.2.2002, 28.2.2002, 14.5.2002, 14.11.2002, 7.4.2003, emesse dal Tribunale di Brescia, irrevocabile il 4.12.2007... Condanna a mesi 11 di reclusione, per le ipotesi di cui agli artt. 81, 595, 337, 612, 581, 343, 336 c.2, 594 c.p., commessi fino all'8.3.2000, per aver asseritamente offeso l'onore ed il prestigio di alcuni magistrati -fatti tra il 1995/1999-;
- H) Sentenza Tribunale di Brescia n. 951/08, depositata il 23.4.2008, confermata dalla Corte d'Appello di Brescia, in data 05.02.2009, irrevocabile in data 24.09.2009... Condanna a mesi 6 di reclusione, per l'ipotesi di cui all'art. 343 c. 1 e 2 c.p... commesso in data 15.11.01 «poiché durante l'udienza offendeva l'onore del magistrato, affermando che il giudice tiene bordone all'ALER da cui si fa scrivere le ordinanze»;
- I) Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 1786/10, depositata in data 26.05.2010, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, del 28.07.00, divenuta irrevocabile in data 22.10.2014... Condanna ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 216 c. 1 n. 2, 219 c. 2 n. 1, 222 L.F., per fatti commessi... in relazione al fallimento della CLASSIC CARS CO. di Pietro PALAU GIOVANNETTI s.a.s., e di Pietro PALAU GIOVANNETTI, anche in proprio, quale socio accomandatario;⁵
- J) Sentenza Giudice di Pace di Trento n. 95/12, depositata in data 4.6.2012, integralmente confermata dal Tribunale di Trento, con sentenza n. 1/13, depositata in data 04.04.2013, irrevocabile in data 15.01.2015... Condanna alla pena principale della multa di € 2.500.00 per l'ipotesi di cui all'art. 595 c.p., per fatti... commessi in data 24.04.08';
- a fronte della prospettazione difensiva, chiarito preliminarmente che sono del tutto estranee alla presente sede -e quindi assolutamente inammissibili- tutte le considerazioni difensive inerenti i fatti oggetto di quelle condanne ormai irrevocabili, si osserva che le condotte criminose descritte nei capi di imputazione sembrano intese a perseguire interessi esclusivamente personali o della propria famiglia: ciò vale sia con riferimento a quelle oggetto delle sentenze di cui ai punti E), F) e I) (legate al fallimento personale di PALAU e della società a lui riconducibile), sia per quelle riguardanti le turbative delle udienze (normalmente in forma di ingiurie rivolte agli organi giudicanti nei processi che riguardavano il predetto come parte o imputato (cioè la maggior parte delle decisioni elencate dalla difesa -sentenze sub B), C), D), G) e H-)), e che sembrano piuttosto ostacoli creati al fine di ritardare o deviare la regolarità del percorso processuale;
 - per quanto concerne specificamente questi ultimi fatti, l'assunto della previa programmazione delle condotte ingiuriose o calunniose non solo sembra di per sé inverosimile, non essendo normalmente possibile per alcuno formulare previsioni sull'avvio di un procedimento penale e il corso della giustizia (né in sede civile, né -tanto meno- in quella penale), ma non trova neppure conforto negli atti e nelle allegazioni difensive, nelle dichiarazioni dell'interessato e nel movente dichiarato;
 - in conclusione, l'unica correlazione ravvisabile tra i fatti è di tipo puramente occasionale;
 - tali circostanze precludono ogni possibilità di ritenere che le condotte illecite siano frutto di un unico disegno criminoso: in altri termini, gli elementi raccolti, pur potendo configurare una scelta di vita improntata allo svolgimento di attività illecite, non sono univocamente sintomatici di un disegno criminoso unitario per tutti i fatti sopra elencati, ma appaiono, piuttosto, riconducibili ad altro e ben diverso istituto previsto dall'ordinamento (con particolare riguardo alla disciplina dell'art. 99 c.p. -o a quella dell'art. 102 segg. c.p.-);

⁵ Fallimento dichiarato dal Tribunale di MILANO in data 1/12/92. Nell'istanza si legge: "Le imputazioni... si sostanziano in ritenuti fatti di bancarotta patrimoniale (l'aver sottratto le quote sociali di sua personale titolarità della CLASSIC CARS INTERNATIONAL s.r.l. nonché un orologio «Rolex d'oro e acciaio» del presunto valore di circa €. 5.000.000, rifiutandosi di consegnarlo al curatore) e di bancarotta documentale (rifiutandosi di consegnare i libri contabili e tutta la documentazione inerente agli affari della ditta)"

7. la richiesta di *detrazione dei periodi di carcerazione* già sofferti ai fini del calcolo della pena residua è priva di fondamento, atteso che detti periodi sono già contemplati nel cumulo (così come sono compresi l'indulto *ex L. 241/06* e l'estinzione della pena *ex art. 173 c.p.* in relazione al titolo *sub 1)* del cumulo stesso); in particolare, nel provvedimento di cumulo del *P.G.* il periodo di presofferto indicato in relazione alla citata sentenza di questa *Corte d'Appello n. 1716/10 del 25/5/10 (irr. 22/10-14 - titolo sub 10)* è calcolato correttamente nella misura di *mesi 5 e giorni 29*, atteso che per quel titolo l'imputato risulta essere stato detenuto dal *22/4 al 20/10/93*, né vi sono altri periodi di detenzione da computare a questo scopo;
8. il computo dei periodi di *liberazione anticipata* ai fini della determinazione della pena residua è estraneo alla competenza del *GE*, in quanto esso rientra in quella esclusiva del *Magistrato di Sorveglianza*;
9. riguardo alla "*revoca della pena sospesa con pena già conteggiata nel cumulo, prima della pronuncia del GE*", la giurisprudenza di legittimità -nel solco di un ormai risalente e consolidato insegnamento delle *S.U.*⁶ anche di recente ha ribadito che quando la revoca di un beneficio è prevista "*ex lege*" come obbligatoria ed automatica, il *P.M.* è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'*art. 674 c.p.p.*⁷: tale condizione risulta rispettata nel caso di specie, avendo il *P.G.* formulato, nel medesimo provvedimento di cumulo, richiesta alla *Corte d'Appello* di revocare sia l'*indulto*, sia la *sospensione condizionale* della pena;

ritenuto che ai sensi degli *artt. 665 c.p.p. e 40, c. 3, D. Lgs. 274/00* la competenza a decidere sugli incidenti proposti appartiene a questa *Corte* in relazione all'ultima sentenza divenuta irrevocabile (*n. 1716/10 del 25/5/10 -irr. 22/10/14-*);

P.Q.M.


Visti gli *artt. 665, 670 segg., c.p.p.; 40, c. 3, D. Lgs. 274/00*

RIGETTA

le istanze.

Milano, li 27 ottobre 2015

I Consiglieri



Il Presidente



Depositata nella Cancelleria
2ª SEZIONE PENALE
Corte di Appello di Milano oggi
Milano 12/11/15



CANCELLIERE

⁶ Cass. S.U., sent. n. 7551 dell'8/4/98 -rv. 210796-

⁷ Cass., Sez. 1, sent. n. 23419 del 9/4/15 -rv. 263966-